



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA
(Tel. 0982/970709 Fax 0982/970810)
<http://www.comune.sangineto.cs.it>

ORIGINALE COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Reg. Gen. Del 01/07/2025	OGGETTO: Approvazione del I aggiornamento 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Modifica Sezione 3.3 – Art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2025/2027
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 1 del mese di luglio dalle ore 13.05 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi e forme di legge, la Giunta comunale si è riunita, con la presenza dei signori:

N.O.	Nome e cognome	Carica	Presente	Assente
1	Michele GUARDIA	Sindaco	X	
2	Maria Rosa MIDAGLIA	Assessore	X	
3	Michele PALERMO	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Lorenzo Gagliardi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000);

il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000);

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

- 1. Di approvare** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dichiarare**, con successiva votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



OGGETTO: Approvazione del I aggiornamento 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Modifica Sezione 3.3 – Art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2025/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 3 in data 15 marzo 2025, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio comunale n. 4 in data 15 marzo 2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con delibera di Giunta comunale n. 23 in data 19 marzo 2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio comunale n. 9 in data 19 maggio 2025, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede

di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;

- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “8. *All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.*

Dato atto che:

- il Comune di Sanginetto, alla data del 31 dicembre 2024 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 16;
- il Comune di Sanginetto alla data del 31/12/2024, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, il quale all'art. 1, c. 3 dispone: “3. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e precisamente: “6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al*

comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *“1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”;*

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;*
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Considerato che il Comune di Sanginetto si avvale della facoltà di adozione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169, comma 3, del D.l.gs n. 267/2000;

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le

amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*
- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*
- all'art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 21 del 12.03.2025, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) provvisorio 2025/2027;

- la deliberazione di G.C. n. 26 del 31.03.2025, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- la Sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 recante Rischi corruttivi e trasparenza, che è da intendersi confermata;

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

Richiamata in particolare la Sezione 3.3 dell'allegata proposta di PIAO 2025-2027 – I aggiornamento 2025 la quale, in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, contiene il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”, nel quale sono specificati, per il Comune di Sangineto:

- fascia demografica di cui al DPCM 17.03.2020;
- i valori soglia di cui al DPCM 17.03.2020;
- il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come definito dal DPCM 17.03.2020;

Dato atto che:

- il Comune di Sangineto, sulla base di quanto sopra e alla luce delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato per l'annualità 2024, risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/entrate correnti, calcolato come indicato all'art. 2 del DPCM del 17.03.2020 sulla base degli ultimi tre rendiconti approvati la cui media registrata è € 2.339.377,25, è pari al 23,00%;
- che la soglia in cui è collocato il Comune di Sangineto ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17.03.2020 è il 28,60%, ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 17.03.2020, a partire dall'annualità 2025;
- la differenza rispetto al valore soglia in rapporto alle entrate del triennio, ai sensi dell'art.5 del DPCM del 17.03.2020 è pari a € 129.754,89;
- le previsioni contenute nella Sezione 3 del I aggiornamento al PIAO con specifico riferimento alle previsioni del Piano assunzionale sono compatibili con i limiti normativi in tema di spesa di personale, tra i quali il limite di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 disposto dall'art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2000;
- tale limite storico per il Comune di Sangineto è pari € 548.925,21;
- la spesa totale per l'annualità corrente per come aggiornata è pari ad € 463.762,00, mentre in proiezione per l'annualità 2026 è pari ad € 468.087,00 e per l'annualità 2027 è pari ad € 474.041,00;

Atteso che, sentiti gli uffici, non sono emerse situazioni di eccedenza e/o soprannumero di personale, ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

Considerate le situazioni giuridiche ed economiche hanno interessato i dipendenti dell'ente nel corrente anno 2025 con la connessa necessità di colmare posti vacanti in organico al fine di garantire l'espletamento delle

funzioni fondamentali e la fruizione dei servizi comunali, unitamente ad esigenze amministrative ed organizzative sorte nel corso dell'anno;

Valutato nello specifico che:

- la programmazione riservata al Settore Amministrativo per mezzo di un funzionario amministrativo ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 è risultata inefficace per esito negativo della procedura, dovendosi in tempi brevi coprire il posto in organico vacante in base ai fabbisogni già manifestati e cioè dotando l'ente di un responsabile;
- a seguito di dimissioni di un dipendente istruttore di polizia locale del Settore IV Vigilanza a partire dal mese di maggio 2025 con diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova presso altro ente, si sono realizzate economie tali consentire l'incremento delle unità stagionali di polizia locale in pari qualifica e profilo al fine di migliorare il presidio territoriale, le attività di protezione civile e di tutela ambientale;
- con l'adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) secondo la L.U.R. n. 19/2002 ha avuto avvio l'iter finale e si caratterizza per maggior eccezionale carico di lavoro per il confronto e coordinamento costante con le parti tecniche private e pubbliche, per l'analisi e l'istruttoria sulle osservazioni presentate e per la redazione di elaborati tecnici e di atti, attività che richiedono competenza specialistiche e settoriali, tali da richiedere un'unità aggiuntiva da incardinare nel Settore III Tecnico a tempo determinato al fine di assegnare competenze ulteriori e specialistiche in materia di urbanistica/edilizia o pianificazione e governo del territorio;

Valutato, altresì, il carattere eccezionale e temporaneo esplicito nell'art. 92 del D.lgs. n. 267/2000 per le assunzioni a tempo determinato e parziale in occasione della stagione estiva e dell'aumento significativo del flusso turistico, tese queste ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici;

Ribadita la possibilità per questo Ente di sopperire, nel corso dell'anno 2025 in corso, ad eventuali sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo mantenendo inalterata la spesa di personale ovvero – in ossequio alla previsioni normative – incrementandola laddove necessario a parità di profili e di unità di personale dipendente;

Atteso, altresì, che:

- il PIAO ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, incrementando il valore pubblico anche con riferimento al sistema di prevenzione della corruzione, al sistema di formazione del personale e agli strumenti di semplificazione;
- la Sezione comprendente il piano della performance definisce gli obiettivi generali e specifici e si coordina con il SMIVAP vigente, anche in chiave organica e sinergica con le altre sezioni, prevedendo obiettivi concreti, misurabili e sostenibili;
- le previsioni di performance, di occupazione e di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenute nel PIAO rappresentano l'esito di valutazioni di carattere organizzativo effettuate dall'amministrazione al fine

di garantire l'espletamento dei servizi e la fruizione degli stessi da parte dei cittadini, restando comunque salva la possibilità di rivederne i contenuti in caso di mutate esigenze sempre di carattere organizzativo e gestionale;

Rilevato che le previsioni di cui alla presente deliberazione non solo mantengono inalterata la spesa complessiva per il personale dipendente ma, fanno registrare delle settoriali economie rispetto alla previsioni di bilancio relative al personale dipendente;

Acquisito il provvedimento di competenza da parte dell'organo di revisione contabile in relazione alle sezioni del PIAO 2025-2027 di competenza per come aggiornate, con prot. n. 3856 del 01/01/25;

Vista la trasmissione per l'espletamento delle relazioni sindacali di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL Funzioni locali 2018-2021;

Considerato che il Comune di Sangineto con la deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2025 ha adottato il piano triennale delle azioni positive (PAP), con decorrenza dalla data di adozione e che – pertanto – conserva i propri effetti ancora oggi ed è vigente;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare, viste le esigenze organizzative ed amministrative riscontrate, il I aggiornamento 2025 al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 contenente modifiche alla Sezione 3.3, come allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i competenti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate con D.M. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 14/12/2006;
- lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il I aggiornamento 2025 al Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 contenente le modifiche alla Sezione 3.3, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di escludere** dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
 3. **di dare mandato** al Settore Amministrativo, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 per come aggiornato e modificato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
-
4. **di dare mandato** al Settore Amministrativo di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
 5. **Di comunicare e demandare** ai responsabili di settore l'esecuzione di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici ad essi assegnati, e agli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
 6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco

Avv. Michele Guardia



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

(Tel. 0982/970709 Fax 0982/970810)

<http://www.comune.sangineto.cs.it>

OGGETTO	Approvazione del I aggiornamento 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Modifica Sezione 3.3 – Art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2025/2027.
----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto Responsabile del servizio, in merito alla proposta in oggetto indicata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sangineto, 25/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Amm.ro
Ing. Galliana R. Cangelasi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

SETTORE FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile la sottoscritta Responsabile del servizio finanziario, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sangineto, 19/06/2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Romina DE LUCA



Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

Il Sindaco Avv. Michele Guardia



► Il Segretario Comunale

Dott. Lorenzo Gagliardi




PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2.7.2025



► Il Responsabile



ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

.....